

REGOLAMENTO IN/ARCH PUGLIA

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 22 giugno 2013

SCOPI

Art.1

E' costituita in Bari la Sezione Pugliese dell'Istituto Nazionale di Architettura, del cui Statuto e Regolamento Nazionale questo regolamento costituisce norma di attuazione. La Sezione Pugliese organizza e gestisce le proprie iniziative, secondo le finalità indicate all'art. 1 dello Statuto Nazionale e gli indirizzi generali del Centro Nazionale, coordinando le iniziative delle eventuali Sezioni Provinciali, che assumeranno la denominazione di "IN/Arch Brindisi/Barletta-Andria-Trani/Lecce/Foggia/Taranto".

Art.2

La sede della Sezione Regionale Pugliese è Bari.

Art.3

Sono soci della Sezione Regionale tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 dello Statuto lettera a) e b), ne fanno richiesta scritta, precisando la categoria cui intendono iscriversi, e versano la prescritta quota. Per divenire socio IN/ARCH occorre essere presentati da almeno due soci che siano già iscritti all'Istituto Nazionale. La data di iscrizione di un socio corrisponde a quella della ratifica definitiva da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

ORGANI DELIBERATIVI ED ESECUTIVI

Art.4

Sono organi della Sezione:

- L'Assemblea Generale dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- L'Ufficio di Presidenza
- Il Comitato Scientifico
- I Revisori dei conti

I membri che rivestono cariche nella Sezione Regionale prestano la loro opera gratuitamente.

Art.5


L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci della Sezione Regionale regolarmente iscritti. Essa deve riunirsi in via ordinaria, almeno una volta l'anno, non oltre il 31 marzo e, in via straordinaria, ogni qualvolta questioni di particolare importanza lo richiedano. La convocazione è disposta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un terzo dei membri effettivi della sezione.

Art.6

L'Assemblea Generale ordinaria esamina l'attività svolta dalla Sezione Regionale nell'annata precedente e traccia il programma per l'annata successiva, approva le eventuali modifiche al regolamento, la relazione politica e programmatica (con riferimento all'art. 6 comma 2 dello Statuto Nazionale IN/ARCH), i bilanci consuntivi e preventivi; elegge ogni due anni il Consiglio Direttivo. L'anno finanziario della Sezione coincide con l'anno solare. I bilanci debbono essere presentati all'assemblea entro il 15 marzo di ogni anno.

Art.7

L'avviso di convocazione dell'Assemblea con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora, è diramato dal Presidente con almeno 15 giorni di preavviso, con lettera semplice. L'Assemblea è valida quando sia presente la maggioranza dei membri effettivi. Nel caso che tale maggioranza non sia raggiunta all'ora stabilita, l'Assemblea si riunisce validamente dopo un'ora, qualunque sia il numero dei presenti. I membri effettivi hanno diritto a voto su tutti gli argomenti posti in votazione. Tutti i membri hanno diritto al voto su tutti gli oggetti posti in votazione, indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono in base all'art. 3 dello Statuto nazionale IN/ARCH. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, non computando gli astenuti. Per le deliberazioni alle modifiche del regolamento è necessaria la presenza del 50% dei soci ed il



voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di proposta di scioglimento della Sezione Regionale sono necessari la presenza del 50% dei soci ed il voto della maggioranza dei presenti. L'Assemblea è presieduta da un Presidente, assistito da un Segretario, nominati dall'Assemblea stessa. Della riunione deve essere redatto verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Sono ammesse deleghe in numero di due nell'ambito delle rispettive categorie per ogni Socio presente.

Art.8

Il Consiglio Direttivo è eletto dagli iscritti. Dura in carica due anni. Tutti gli elettori sono eleggibili e tutti gli eletti sono rieleggibili. Il numero dei membri eletti per tre volte consecutive non può superare due terzi dei membri del Consiglio. Il Consiglio Direttivo è costituito da un massimo di 8 membri, oltre che dai Presidenti delle Sezioni Provinciali, se esistenti. I posti di consigliere, eletti direttamente dall'assemblea che si rendessero vacanti per qualsiasi causa, sono coperti dai membri che nelle elezioni hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti. E possibile costituire apposite commissioni di lavoro tematiche composte dagli iscritti.

Art.9

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e il Vicepresidente, uno dei quali può essere anche eletto al di fuori del suo seno, e nell'ambito del Consiglio un Segretario ed un Tesoriere. Il Presidente è eletto con almeno i due terzi dei voti dei membri del Consiglio e con almeno 5 voti dei Consiglieri eletti dall'Assemblea. Il Presidente, il Vicepresidente il Segretario ed il Tesoriere costituiscono l'ufficio di presidenza.

Art.10

L'Assemblea Generale dei Soci nomina i membri del Comitato Scientifico, scelti tra quelle figure professionali e/o imprenditoriali che si siano distinte nell'esercizio delle loro funzioni per particolari meriti scientifici, istituzionali, culturali, ecc. Tali membri possono essere individuati anche al di fuori dell'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 11

Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale il presidente di ciascuna Sezione Regionale ha il potere di rappresentanza dell'istituto in virtù di procura notarile che il presidente nazionale provvede a conferirgli entro trenta giorni dalla sua nomina ai sensi dell'art. 1397 del c.c. Il presidente regionale che sia cessato dalla carica è tenuto a restituire senza ritardo tale procura al presidente nazionale.

Art.12

I Revisori dei conti sono eletti a maggioranza di voti, ogni due anni, dalla Assemblea generale, in numero massimo di quattro.

Art.13

Spetta al Consiglio Direttivo realizzare quanto stabilito dalle Assemblee di cui all'art. 6, ispirandosi alle linee programmatiche generali dell'Istituto; predisporre i bilanci preventivi e consuntivi; convocare l'Assemblea generale; deliberare sull'ammissione dei Soci; coordinare la Costituzione e il funzionamento dei Comitati di lavoro e dei centri di studi e documentazione; nominare i rappresentanti della Sezione tra i propri membri nel seno del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Istituto; nominare e revocare il personale dipendente; accettare i lasciti e le donazioni, autorizzare le liti attive e passive della Sezione, deliberare sulle spese di carattere ordinario ed adottare tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento della Sezione. Le decisioni vengono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Spetta al Presidente rappresentare legalmente la Sezione Regionale di fronte ai terzi ed in giudizio e dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo Regionale.

Art.14

Il socio che per due anni non abbia versato la quota di iscrizione decade automaticamente da iscritto. Il socio che per un anno non abbia versato la quota di iscrizione può mantenere la continuità di iscrizione versando la quota arretrata.

Si cessa dalla qualità di iscritto alla Sezione anche:

- 1) per trasferimento ad altra Sezione Regionale;
- 2) per dimissioni;
- 3) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, su conforme parere del Collegio Nazionale dei Probiviri, in casi di violazione delle norme dello Statuto e del Regolamento e in altri casi di particolare gravità; della reiezione verrà data immediata comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale che opererà secondo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Nazionale.

SEZIONI PROVINCIALI

Art. 15

La Sezione Pugliese, nel rispetto del presente regolamento, può articolarsi in Sezioni Provinciali. Per costituire una Sezione Provinciale è necessaria la presenza di almeno 30 soci effettivi dell'Istituto. I soci della Sezione Regionale che intendono costituire nuove Sezioni Provinciali devono predisporre il regolamento - secondo quanto previsto all'art. 14 del regolamento nazionale - e comunicare tale intenzione al Consiglio Direttivo Regionale che ne approva la costituzione ed il relativo regolamento e ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale. Per poter costituire una Sezione Provinciale, oltre a quanto previsto dal presente regolamento, deve essere rispettata la presenza di soci delle diverse categorie secondo le quantità indicate all' art. 2.2. del Regolamento Nazionale. La Sezione Provinciale organizza e gestisce le proprie iniziative, secondo le finalità indicate all'art. 1 dello Statuto Nazionale.

Art. 16

In ogni Sezione Provinciale viene eletto dall'Assemblea Provinciale un Consiglio Direttivo Provinciale composto da 8 membri (con un massimo di otto) oltre Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale che può essere eletto anche all'esterno del Consiglio stesso. I membri che rivestono cariche nella Sezione Provinciale prestano la loro opera gratuitamente. Per quanto concerne la costituzione dell'Assemblea provinciale, la sua convocazione, le regole di svolgimento ed i meccanismi di voto nonché la regolamentazione della elezione del Consiglio direttivo provinciale e del Presidente provinciale, si applicherà alla Sezione Provinciale quanto previsto dal presente regolamento per la Sezione Regionale.

Art. 17

Per lo svolgimento delle attività di interesse provinciale il Presidente Nazionale dell'Istituto può, sentito il parere del Presidente Regionale, conferire al Presidente della Sezione Provinciale delega di rappresentanza dell'Istituto secondo le modalità previste al precedente art. 10.

ENTRATE DELLE SEZIONI REGIONALI E DELLE SEZIONI PROVINCIALI E QUOTE DI ISCRIZIONE DEI SOCI

Art. 18

Le entrate delle Sezioni sono costituite:

- a) dalle quote annuali versate dai soci, dedotta la percentuale destinata alla Sede Centrale;
- b) dai contributi, lasciti, donazioni, beni;
- c) dai redditi dei beni patrimoniali in consegna;
- d) da qualsiasi altro provento in danaro od in natura, ivi compresi i redditi derivanti dall'attività svolta.

Art. 19

L'entità delle quote di iscrizione sono decise, a norma dell'art. 18 dello statuto, dal Consiglio Direttivo Nazionale. La Sezione Pugliese corrisponderà una quota percentuale pari al 20%, (a norma dell'art. 17 dello statuto e dell'art. 7.2 del Regolamento Nazionale) alla segreteria amministrativa del Centro Nazionale entro il 31 marzo di ogni anno (con riferimento al numero delle quote di iscrizione dell'anno precedente). Per i soci sostenitori, a qualsiasi categoria appartengano, la percentuale da corrispondere al Centro Nazionale si calcola sulla quota ordinaria. Pertanto alla Sezione Pugliese spetterà l'80% delle quote di iscrizione dei Soci. Ove esistano uno o più Sezioni Provinciali a loro spetterà il 60% delle quote di iscrizione versate alle sezioni stesse e quindi alla Sezione Regionale Pugliese spetterà il 20%.

Art. 20

Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni precedente regolamento regionale.

